

CONCORSI PUBBLICI: Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato - Commissioni esaminatrici - Rapporto tra commissario e candidato.

Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6341

- in *Il Foro amm.*, 9, 2021, pag. 1295

“[...] se la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, qualora tale collaborazione si caratterizzi per l'intensità e la protrazione nel tempo, si produce “per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale” [...].”

FATTO

1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, la dott.ssa -OMISSIS- appella la sentenza n. -OMISSIS- del 2020, con cui il Tar Lazio, Roma, ha rigettato il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti proposti in prime cure, diretti ad ottenere l'annullamento degli atti della procedura pubblica di selezione indetta con D.R. Rep. n. 1083/2018 (prot. n. 91333) del 6.7.2018 per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale -OMISSIS-, nella parte in cui è stata individuata come candidata vincitrice della procedura selettiva medesima la dott.ssa -OMISSIS-.

In particolare, secondo quanto dedotto in appello:

- l'odierna ricorrente, titolare dell'idoneità alla II fascia di docenza nei settori concorsuali -OMISSIS- (Letteratura italiana) e -OMISSIS- (Letteratura italiana contemporanea), ha preso parte alla procedura bandita dall'Ateneo resistente per la copertura in un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b), -OMISSIS-;
- al termine della discussione dei titoli, della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione valutatrice ha provveduto all'attribuzione di un punteggio sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, nonché alla valutazione della lingua straniera, individuando la dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura selettiva in esame;
- la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi al Tar Lazio, Roma, gli atti relativi alla procedura *de qua*, deducendo tre motivi di impugnazione, incentrati sul difetto di imparzialità del Presidente della Commissione, sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi sui singoli

titoli presentati dai candidati, nonché sull'assenza di un giudizio comparativo tra le candidature ammesse alla prova orale, con la formulazione di un giudizio sintetico finale esclusivamente in ordine al profilo della candidata vincitrice;

- il Tar ha rigettato i motivi di ricorso.

2. In particolare, alla stregua di quanto emergente dalla sentenza gravata, il Tar ha rilevato che:

- dopo la pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Università Roma Tre della composizione della Commissione ben poteva essere presentata un'istanza di ricusazione;

- nel caso in esame vi era un semplice rapporto di collaborazione all'interno del dipartimento diretto dalla Presidente della Commissione; la pubblicazione redatta con la -OMISSIS- di quest'ultima era ben scindibile in due parti distinte con possibilità di valutare la congruenza di quella della controinteressata.

- la coautrice, -OMISSIS- della Presidente, era una giornalista che aveva scritto la monografia perché attinente a temi di suo interesse professionale, ma estranea ad interessi accademici. La monografia non era stata recensita dalla Presidente della Commissione ed il contributo offerto dall'Università era servito ad acquistarne un certo numero di copie tratto sui fondi di ricerca spettanti ai ricercatori;

- il Dottorato di Ricerca della controinteressata era stato conseguito all'Università di Siena, a dimostrazione di come non rispondeva al vero il fatto che la carriera della vincitrice della selezione si sarebbe svolta sempre all'ombra della Presidente;

- il giudizio favorevole alla controinteressata era stato unanime da parte dei commissari;

- risultavano inammissibili le censure volte a sostituire il giudizio della Commissione con quello della ricorrente, impingendo in valutazioni di merito non apprezzabili dal giudice amministrativo;

- i giudizi espressi all'esito della valutazione preliminare dei candidati, alla stregua dei criteri predeterminati dalla stessa Commissione, risultavano estremamente analitici e suddivisi nelle voci "Titoli e curriculum", "Produzione scientifica", e "Giudizio complessivo";

- peraltro, tale prima fase era stata superata dalla ricorrente che non aveva interesse a sollevare critiche di natura procedimentale;

- non era prevista alcuna valutazione comparativa all'esito della seconda fase ma l'attribuzione di un punteggio complessivo formato dai singoli punteggi ottenuti quanto a titoli professionali ed accademici e pubblicazioni;

- la doglianza circa l'erroneità dei punteggi attribuiti soprattutto alle pubblicazioni era questione attinente al merito, non sindacabile in sede giurisdizionale.

3. La ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendone l'erroneità con l'articolazione di quattro motivi di impugnazione.

4. Le Amministrazioni intimare e la dott.ssa -OMISSIS- si sono costituite in giudizio, resistendo all'appello.

5. L'amministrazione ha depositato in data 17 marzo 2021 una relazione difensiva con annessi documenti. Le parti private hanno insistito nelle rispettive conclusioni con memorie difensive del 19 marzo 2021 (quanto all'appellante) e 22 marzo 2021 (quanto alla controinteressata, recante, altresì, la riproposizione in via subordinata di eccezioni non esaminate in prime cure).

Le parti hanno depositato note di udienza in vista della camera di consiglio del 25 marzo 2021, fissata per la discussione della domanda cautelare proposta con il ricorso in appello.

6. Con ordinanza n. 1630 del 29 marzo 2021 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito, fissando a tali fini l'udienza pubblica di discussione del 15 luglio 2021.

7. Le parti private hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive conclusioni con memorie difensive e repliche.

Le Amministrazioni intimare hanno depositato note di udienza, chiedendo la decisione della controversia.

8. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza del 15 luglio 2021.

DIRITTO

1. L'appello consta di quattro motivi di impugnazione, diretti a dedurre l'erroneità sia delle statuizioni di rigetto dei motivi di ricorso di primo grado, sia della condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate dal Tar.

2. L'infondatezza delle censure impugnatorie esime il Collegio dallo statuire sulle eccezioni di rito, in specie opposte dalla controinteressata costituita in giudizio

3. Con il primo motivo di appello è censurato il capo decisorio con cui il Tar ha escluso la sussistenza di un difetto di imparzialità in capo alla Presidente della Commissione.

3.1 Secondo la prospettazione attorea, risultava impossibile presentare tempestiva istanza di ricusazione del componente in ipotesi colpito dalla causa di incompatibilità, tenuto conto dei limiti temporali concernenti la pubblicazione e la conoscenza degli atti della procedura : in particolare, il bando della procedura risultava pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, la nomina della Commissione è avvenuta il successivo 9 novembre 2018, mentre il verbale recante i criteri selettivi è stato pubblicato nell'Albo Pretorio il 20 dicembre 2018, con la lista degli ammessi all'orale resa pubblica, nel medesimo albo, il 18 gennaio 2019.

Per l'effetto, posto che l'istanza di riconsuazione poteva essere presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione della nomina della Commissione e nella specie l'elenco dei candidati ammessi alla procedura (con il conseguente conflitto di interessi all'uopo prospettabile) era stato pubblicato il 18 gennaio 2019, nel momento in cui la ricorrente era in condizione di apprezzare il vizio dedotto in giudizio era già decorso il termine per la presentazione dell'istanza di riconsuazione.

Con riguardo al merito della doglianza, l'appellante rileva che il percorso professionale della Prof.ssa -OMISSIS- è stato svolto accanto alla Presidente della Commissione, come emergente dal curriculum vitae e dall'elenco dei titoli presentati dalla controinteressata, da cui si desumerebbe che la dott.ssa -OMISSIS-:

a) avrebbe svolto due collaborazioni con la Presidente (rispettivamente dal 1° aprile al 31 maggio 2012 e dal 1° agosto al 16 settembre 2012), nell'ambito del Progetto di Ricerca (PRIN 2008) "Colonialismo italiano: letteratura, giornalismo, mass media", di cui era coordinatrice scientifica la stessa Presidente;

b) sarebbe stata titolare di due assegni di ricerca, di cui era coordinatrice la Presidente (dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009 – titolo: "colonialismo italiano: letteratura e giornalismo"; dal 1° giugno 2010 al 30 settembre 2011 – titolo: "colonialismo italiano: letteratura, giornalismo e mass media");

c) avrebbe vinto una procedura selettiva presso il medesimo Ateneo, per lo stesso settore concorsuale e con una commissione presieduta dalla stessa prof.ssa -OMISSIS-, funzionale al conferimento di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (sette concorsuale: -OMISSIS-), ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, a partire dal 1° ottobre 2016.

Emergerebbe, pertanto, un rapporto esclusivo, connotato da una particolare e significativa intensità, non avendo avuto la dott.ssa -OMISSIS- rapporti con altri contesti universitari o docenti, a nulla rilevando il conseguimento del dottorato presso l'Università di Siena o il giudizio unanime ricevuto in sede concorsuale.

Anche la produzione, da parte della dott.ssa -OMISSIS-, dell'unico titolo in sintonia con il profilo che il concorso intendeva reclutare sarebbe stato redatto unitamente alla -OMISSIS- della Presidente della Commissione, con l'emersione di una pubblicazione tale da rendere problematica la considerazione separata delle singole parti, non potendosi distinguere la paternità dell'appendice, della bibliografia, dell'indice dei nomi in comune e della premessa; il che sarebbe confermato da una perizia tecnica prodotta in atti, con la conseguenza che la Presidente della Commissione si

sarebbe trovata a valutare una monografia redatta dalla controinteressata e dalla di lei (la Presidente della Commissione) -OMISSIS-.

Emergerebbe, dunque, un sodalizio di interessi professionali di intensità tale da ingenerare il sospetto che la valutazione compiuta nella procedura *de qua* non sia stata obiettiva e genuina, bensì condizionata da tale cointeressenza.

Peraltro, tenuto conto che i professori ordinari afferenti al macrosettore rilevante ai fini della procedura in esame risultavano 185, era ben possibile l'astensione della Presidente della Commissione.

3.2 Il motivo di appello è complessivamente infondato.

3.3 Preliminarmente, deve rilevarsi che la configurazione in ambito sostanziale di un rimedio amministrativo azionabile dalla parte per censurare l'incompatibilità dei componenti di una Commissione valutatrice non può implicare, in caso di sua mancata attivazione, la decadenza dalla relativa impugnazione, radicandosi l'interesse al ricorso con l'adozione del provvedimento lesivo della sfera giuridica della parte coinvolta nell'esercizio del pubblico potere; nella specie da individuare nell'individuazione della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura selettiva in contestazione, avvenuta successivamente alla pubblicazione della nomina della Commissione valutatrice.

Di regola, la mera denuncia di un'irregolarità procedimentale, dedotta anticipatamente rispetto all'adozione del provvedimento lesivo, non può ritenersi sorretta da un interesse attuale e concreto all'azione giudiziaria, essendo ben possibile che il procedimento si concluda, comunque, con un atto favorevole alla parte denunciante; il che esclude quel bisogno di tutela giurisdizionale necessario (nell'ambito di una giurisdizione di natura soggettiva, quale quella amministrativa) per giustificare l'esame nel merito delle ragioni di doglianza all'uopo svolte.

Per l'effetto, posto che l'ipotetica sussistenza di un difetto di imparzialità della Commissione non è idonea a negare, a priori e di per sé, la possibilità che il procedimento valutativo si concluda con l'adozione di un atto favorevole al denunciante, non potrebbe ravvisarsi un interesse attuale e concreto idoneo a giustificare l'azione giudiziaria prima dell'adozione del provvedimento lesivo, suscettibile di essere assunto all'esito delle valutazioni svolte dalla Commissione procedente.

La dott.ssa -OMISSIS-, dunque, non può essere dichiarata decaduta dalla contestazione del difetto di imparzialità della Commissione, avendo proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva, recante l'individuazione della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura per cui è controversia e, pertanto, costituente l'atto lesivo idoneo a radicare un interesse effettivo e attuale al ricorso giurisdizionale.

3.4 Benché tempestiva, la censura in esame non è fondata nel merito.

3.5 Al riguardo, deve richiamarsi l'indirizzo giurisprudenziale, di recente riaffermato dalla Sezione (n. 3319 del 2021) e condiviso dal Collegio, per cui:

- non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile un obbligo di astensione del componente della commissione valutatrice solo in presenza di una comunanza di interessi con taluno dei candidati, anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio;

- nei concorsi universitari, l'esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, tale da non inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati;

- la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire alla pur possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l'operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli;

- non può, tuttavia, essere posto in dubbio che in qualsiasi selezione concorsuale assume importanza centrale il principio, di rilevanza costituzionale, di imparzialità della commissione esaminatrice, tanto che ad essa è pacificamente ritenuto applicabile l'art. 51 del codice di procedura civile, che disciplina l'astensione del giudice;

- le cause di astensione obbligatoria, da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti, debbono essere adattate alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per l'allievo, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi;

- risulta incompatibile con il ruolo di commissario d'esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile e assiduo collaboratore,

anche soltanto nell'attività accademica o pubblicistica; l'apprezzamento da esprimere in tale contesto, circa le attitudini dei concorrenti, potrebbe infatti essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato;

- il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio.

- l'incompatibilità deve escludersi nei soli casi di collaborazione che possa essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale del commissario d'esame per un singolo candidato.

Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, se la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, qualora tale collaborazione si caratterizzi per l'intensità e la protrazione nel tempo, si produce *“per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4356).

L'applicazione di tali principi giurisprudenziali al caso di specie conduce a negare un difetto di imparzialità della Commissione valutatrice.

3.6 Avuto riguardo alla documentazione in atti, emerge che la controinteressata, dott.ssa -OMISSIS- :

- ha conseguito il dottorato di ricerca in Letteratura italiana nel febbraio 2007 presso l'Università degli Studi di Siena;

- ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento secondario e dal 2007 al 2015 è stata titolare di contratti di docenza a tempo determinato presso istituti scolastici secondari;

- è stata titolare di due assegni di ricerca – PRIN 2006 e 2008 – sul Colonialismo italiano negli anni accademici 2008-2009 e 2010-2011, nonché è stata titolare di due contratti di collaborazione nell'ambito del Progetto PRIN 2008 dal 1° aprile al 31 maggio 2012 e dal 1° agosto al 16 settembre 2012, con coordinamento scientifico della Presidente della Commissione;

- è titolare di un contratto a tempo indeterminato come docente di lettere dal 1° settembre 2015;

- ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia – - OMISSIS- con domanda presentata alla finestra con scadenza 5 aprile 2017;

- è titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A dal 1° ottobre 2016 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi Roma Tre.

La stessa dott.ssa -OMISSIS- ha presentato ai fini della valutazione:

- la tesi di dottorato, discussa il 27 febbraio 2007, con coordinatore e tutor docenti non facenti parte della Commissione valutatrice della procedura per cui è causa;
- sei volumi, di cui due con prefazione e introduzione della Presidente della Commissione ed uno in collaborazione con la -OMISSIS- della Presidente della Commissione;
- un saggio in volume;
- cinque articoli in rivista.

3.7 Alla stregua di tali elementi, nella specie, non risultano documentati rapporti di amicizia con i commissari, né emergono rapporti di collaborazione tali da esulare dalle ordinarie relazioni accademiche o, comunque, da porre in dubbio l'equidistanza del commissario tra i candidati e l'oggettività nei giudizi espressi.

In particolare, la carriera accademica e la produzione scientifica della controinteressata non denotano un'esclusiva collaborazione con la Presidente della Commissione, né manifestano una comunanza di interessi (altresì) di vita professionale di intensità *“tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).

3.8 Avuto riguardo alla carriera accademica, la parte appellante contesta infondatamente la sussistenza di un percorso universitario della controinteressata *“in forma esclusiva ed unidirezionale sotto la tutela ed il coordinamento della Prof.ssa -OMISSIS-”* (pag. 6 appello).

In particolare, nella specie, risulta invece che la dott.ssa -OMISSIS-, da un lato, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Ateneo di Siena, venendo seguita nella propria attività di ricerca, in qualità di tutor, da un docente diverso dalla Presidente della Commissione; dall'altro, è titolare di un contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/10 a far data dal 1° ottobre 2016, significativo dell'instaurazione di un rapporto di lavoro esclusivamente con l'Ateneo, risultando la collaborazione con la Presidente della Commissione riconducibile alle ordinarie relazioni professionali tra dipendenti della stessa Università, assegnati alle medesime articolazioni organizzative interne universitarie.

La circostanza per cui la prof.ssa -OMISSIS- fosse anche presidente della Commissione valutatrice nominata nell'ambito della precedente procedure selettiva, preordinata all'affidamento del contratto di ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. a), L. n. 240/10 non risulta, invece, rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non potendosi ritenere, in assenza di un giudizio di illegittimità degli atti

valutativi assunti nell'ambito della pregressa procedura, che la selezione della dott.ssa -OMISSIS- sia avvenuta, anziché per ragioni oggettive, correlate al merito scientifico, per la conoscenza personale del candidato da parte della Presidente della Commissione.

Né potrebbe integrare una causa di incompatibilità l'aver preso parte a precedenti commissioni valutatrici, in relazione a procedure selettive concluse con la vittoria del medesimo candidato, partecipante anche alla (successiva) procedura contestata in giudizio: si fa, infatti, questione di una circostanza irrilevante ai fini del decidere, essendo chiamato il pubblico ufficiale ad operare, nell'esercizio delle proprie funzioni, con la dovuta imparzialità, ragion per cui la pregressa valutazione del medesimo candidato, di per sé, non è idonea ad esprimere alcun collegamento qualificato tra commissario e concorrente idoneo ad alterare l'oggettività dei giudizi da rendere nell'ambito della successiva procedura.

Non potrebbe pervenirsi ad un giudizio differente neppure facendo leva sugli assegni di ricerca e sui contratti di collaborazione (riferiti a progetti coordinati dalla Presidente della Commissione) di cui la dott.ssa -OMISSIS- è stata titolare, trattandosi di incarichi risalenti nel tempo e limitati nella durata – due rapporti di collaborazione per circa quattro mesi nel 2012 e due assegni di ricerca negli anni accademici 2008/2009 e 2010/2011, a fronte di una procedura selettiva bandita nel 2018 – , tali, dunque, da non manifestare quel rapporto di stabile e assidua collaborazione tra commissario e concorrente, idoneo a minare l'oggettività dei giudizi espressi nell'ambito della procedura valutativa in esame.

3.9 Parimenti, avuto riguardo alla produzione scientifica della dott.ssa -OMISSIS- e, in specie, ai lavori presentati ai fini della valutazione nell'ambito della procedura per cui è causa, non emerge una parte rilevante della produzione pubblicistica riconducibile alla Presidente della Commissione. Come precisato da questo Consiglio, non costituisce ragione di incompatibilità neppure la sussistenza di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l'obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 17 gennaio 2020, n. 420).

Nel caso di specie, in primo luogo, la maggioranza dei lavori presentati (volumi, saggi in volume e articoli in rivista) non ha alcuna afferenza con la prof.ssa -OMISSIS-, trattandosi di opere a firma singola o con coautori (o comunque curatori o autori della prefazione) non riconducibili alla Presidente della Commissione.

Le opere direttamente riconducibili alla prof.ssa -OMISSIS-, invece, sono due volumi, in relazione ai quali la Presidente della Commissione è stata autrice dell'introduzione o della prefazione;

elementi, tuttavia, non significativi di un rapporto di cointeressenza economica, né di un rapporto di collaborazione connotato dall'assiduità e dalla stabilità, evidenziando una collaborazione saltuaria e meramente intellettuale.

La circostanza per cui un volume sia stato redatto in collaborazione tra la commissaria e la -OMISSIS- della Presidente della Commissione non può, parimenti, condurre a difformi conclusioni, trattandosi di una collaborazione occasionale, peraltro, con un soggetto soltanto mediatamente riconducibile alla Presidente della Commissione; il volume *de quo*, inoltre, è composto da due parti chiaramente distinguibili, di cui la seconda attribuita in via esclusiva alla concorrente (doc. 9 ricorso in primo grado).

Non assume, invece, rilevanza la mancata imputazione soggettiva della "*breve – ma fondamentale – premessa*", dell'appendice, della bibliografica, delle opere o dell'indice dei nomi, tenuto conto che la Commissione si è limitata a valutare le sole parti attribuibili esclusivamente alla candidata, come emergente dal verbale n. 2 dell'8 gennaio 2019, in cui si rileva che due delle sei monografie presentate erano opere in collaborazione, "*nelle quali è chiaramente enucleabile la parte da attribuire esclusivamente alla candidata*".

Per l'effetto, la presenza di parti delle opere *de quibus* non attribuibile alla candidata, perché nominativamente riferite ad altri coautori o di paternità congiunta - stante la mancata espressa indicazione del relativo autore, come accaduto per la "*breve – ma fondamentale – premessa*", l'appendice, la bibliografica, le opere o l'indice dei nomi in relazione alla monografia "Ecce Video" – non escludeva comunque la valutabilità dell'opera, in relazione alla parte "esclusivamente" riferibile alla candidata.

Per l'effetto, la presenza della "seconda parte" della monografia in commento di paternità esclusiva della dott.ssa -OMISSIS- consentiva la valutazione dell'opera in sede procedimentale, escludendo il rischio che la Presidente della Commissione fosse chiamata a valutare un lavoro scientifico (altresì) della propria -OMISSIS-.

3.10 Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di appello deve essere rigettato, non riscontrandosi la violazione del principio di imparzialità da assicurare nello svolgimento delle operazioni selettive.

4. Con il secondo motivo di appello è censurato il capo decisorio con cui il Tar ha reputato inammissibili e comunque infondate le doglianze svolte in prime cure in ordine all'attribuzione dei punteggi in favore dei concorrenti alla procedura selettiva.

4.1 Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, in primo luogo, sussisterebbe l'interesse a censurare una tale attribuzione di punteggi in quanto, sebbene la ricorrente avesse superato la fase

preliminare, i giudizi espressi dalla Commissione in tale sede erano poi confluiti nella valutazione finale.

La ricorrente, dunque, ritiene che la corretta assegnazione dei punteggi per titoli le avrebbe consentito di ottenere un numero di punti superiore agli altri due concorrenti.

Con riguardo alle pubblicazioni, si deduce l'omessa valorizzazione, all'interno di apposita griglia, dei punti da attribuire ad una monografia, ad un'edizione critica, ad una curatela o ad un articolo, pur risultando necessaria una tale distinzione in relazione alle differenti tipologie di volumi.

Inoltre, sarebbe illogico il punteggio di 2,5 per la seconda pubblicazione presentata dalla ricorrente, prima monografia integrale dedicata ad un autore fondamentale e contenente un prezioso inedito, pubblicata in una collana con un qualificato comitato editoriale; lo stesso punteggio risultava assegnato per la terza pubblicazione, che sarebbe stata la più aderente al profilo concorsuale. Di contro, risulterebbe illegittimo il punteggio assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- per le monografie presentate (tra 3,5 a 2,5), recanti un impianto filologico e dedicate ad autori di primo Novecento, senza pertinenza con la seconda parte del profilo richiesto dal bando.

Analogamente dovrebbe ritenersi per gli articoli rispetto ai quali l'appellante ha ricevuto 1 punto, mentre la dott.ssa -OMISSIS- 1,5 punti.

Per l'effetto, ridimensionando il punteggio assegnato alla Prof.ssa -OMISSIS- per la monografia *Ecce Video* (comunque non valutabile nell'ambito del contesto concorsuale in parola e, in ogni caso, non qualificabile in tali termini essendo co-firmata insieme alla -OMISSIS- della Presidente), nonché riducendo i punteggi assegnati alle monografie prodotte dalla dott.ssa -OMISSIS- in ragione della parziale aderenza al settore disciplinare e al profilo oggetto del bando (trattandosi in almeno tre casi di studi prettamente filologici) e riconoscendo il valore di originalità alla produzione scientifica della ricorrente (desumibile dall'ottenimento dell'abilitazione scientifica nazionale all'unanimità al primo tentativo), si dovrebbe addivenire ad una riformulazione dei punteggi con prevalenza da riconoscere, anche per le pubblicazioni, alla parte ricorrente.

4.2 Il motivo di appello è infondato, sia nella parte in cui tende a dedurre l'illegittima determinazione dei criteri di valutazione, sia nella parte in cui contesta la loro illegittima applicazione.

4.3 L'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva è frutto dell'ampia discrezionalità di cui è fornita la Commissione valutatrice per lo svolgimento della propria funzione, ragion per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo non può impingere nel merito dell'azione amministrativa, dovendo limitarsi a rilevare la sussistenza di

vizi *ictu oculi* di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 396).

Nel caso di specie, la Commissione valutatrice non era tenuta a graduare, in relazione alla produzione scientifica dei candidati, il punteggio attribuibile alle differenti tipologie di opere presentate ai fini selettivi.

La valutazione delle pubblicazioni tende, infatti, a valorizzare le effettive qualità del singolo candidato, manifestando il contributo di ricerca e di elaborazione culturale fornito dal concorrente alla disciplina di riferimento: una tale valutazione ben può dipendere, anziché dalla tipologia di opera in esame, dal suo contenuto scientifico.

Peraltro, la rilevanza dell'opera monografica – elemento, comunque, qualificante ai fini selettivi, in quanto idoneo a “*valutare il livello scientifico dei singoli partecipanti*” (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2921) – rispetto alle ulteriori tipologie di pubblicazioni avrebbe potuto, in ogni caso, essere apprezzata graduando il punteggio da assegnare al singolo elemento di valutazione, entro i limiti massimi predefiniti dalla Commissione; ragion per cui sarebbe stato, comunque, possibile differenziare la rilevanza del contributo di ricerca e di elaborazione culturale fornito dal candidato con le differenti tipologie di opere esaminate.

L'omessa distinzione della tipologia delle pubblicazioni non integra, dunque, di per sé, un vizio inficiante l'attività della commissione valutatrice, non comportando un rilevante scostamento dai canoni di logicità, ragionevolezza e coerenza, costituenti il parametro da prendere in esame al fine di valutare la legittimità delle decisioni in concreto assunte.

4.4 Parimenti, non si registra alcuna illegittimità in relazione alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

Al riguardo, in materia di concorsi universitari, deve ribadirsi il principio di piena sindacabilità sulle valutazioni della Commissione esaminatrice, giacché i relativi giudizi, pur se espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, sono sindacabili non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dalla Commissione, ma anche attraverso la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo: “*tuttavia, ciò è ammissibile se risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito rilevabile*” (Consiglio di Stato Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 202).

Avuto riguardo al caso di specie, non può, preliminarmente, escludersi una qualche rilevanza dei giudizi analitici - espressi all'esito della valutazione preliminare delle candidature – in relazione all'attribuzione del punteggio finale finalizzato all'individuazione del vincitore della procedura,

occorrendo, comunque, garantire una coerenza dell'attività amministrativa e, dunque, non potendo prescindere, ai fini della selezione del migliore candidato, dall'apprezzamento del profilo scientifico dei concorrenti emergente dal giudizio analitico espresso a conclusione della valutazione preliminare.

Per l'effetto, deve ravvisarsi l'interesse della ricorrente a censurare (altresì) i giudizi analitici espressi dalla Commissione in relazione alle candidature che, *ex post*, all'esito della discussione e della prova orale, sono risultate collocate in posizione peggiore ai fini dell'affidamento del contratto di ricercatore.

Ciò rilevato, deve, tuttavia, evidenziarsi come le censure attoree, in parte, siano inammissibili, perché generiche e volte, comunque, a sollecitare un inammissibile sindacato sostitutivo su valutazioni di merito riservate all'Amministrazione, in altra parte, risultino infondate.

4.5 In primo luogo, non merita condivisione la censura incentrata sulla valutazione dei titoli, limitandosi la ricorrente a dedurre che: “*se all'odierna appellante fossero stati attribuiti i punteggi obiettivi, ossia: 8/10 sulla didattica, 8/8 per la formazione, 10/10 per i convegni, uniti ai 4 punti per il dottorato e ai 2 punti per l'A.S.N., la stessa avrebbe ottenuto 32 punti, a fronte dei 31 della Prof.ssa -OMISSIS- e dei 27 della Prof.ssa -OMISSIS-*” (pag. 10 appello).

Ferma rimanendo l'inammissibilità di un rinvio agli atti di primo grado - non configurando l'appello un *novum iudicium* ma una *revisio prioris instantiae* (tra gli altri, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 844), con la conseguenza che il *thema decidendum* su cui è chiamato a statuire questo Consiglio è definito, anziché dal ricorso dinanzi al Tar, dal ricorso in appello, cui deve aversi riguardo al fine di garantire la corrispondenza tra chiesto e pronunciato – la parte ricorrente si limita a censurare genericamente la valutazione operata dalla Commissione, non indicando le ragioni per le quali il punteggio in concreto assegnato alle candidature dovesse ritenersi irragionevole o inattendibile, bensì sovrapponendo una propria valutazione personale del profilo scientifico dei candidati alla valutazione operata dalla Commissione, in tale modo impingendo inammissibilmente (come rilevato dal Tar) sul merito riservato all'Amministrazione.

Nell'ambito del processo amministrativo, infatti, il “*sindacato di merito, inteso nella sua forma "pura" (ovvero sub specie di controllo di carattere integralmente sostitutivo delle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione) esula dal perimetro cognitivo e decisorio del giudice amministrativo, al di fuori dei (ristretti e tipizzati) casi di giurisdizione di merito*” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2019, n. 7613); fattispecie di giurisdizione di merito nella specie non riscontrabili.

4.6 Avuto riguardo alla valutazione delle pubblicazioni, non sono riscontrabili vizi di legittimità inficianti l'operato amministrativo, tenuto conto che il punteggio attribuito alla ricorrente di 2,5 per la seconda pubblicazione, in relazione alla voce a) - "*originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica*" - , valorizza l'alto profilo scientifico della candidata espresso dall'opera esaminata, senza porsi in contraddizione con il punteggio di 3,5 assegnato in relazione alla prima pubblicazione.

In particolare, il punteggio massimo assegnabile per l'elemento valutativo in esame risultava pari a 20, da distribuire per le dodici pubblicazioni presentate dai candidati, con la conseguente valorizzazione di un punteggio medio per singola pubblicazione inferiore a 2: la valorizzazione della seconda pubblicazione con un punteggio superiore a quello medio denota il positivo apprezzamento della Commissione dell'opera in esame.

Non potrebbe censurarsi l'insufficiente scarto del punteggio assegnato alla prima e alla seconda pubblicazione, valorizzando la circostanza per cui la seconda monografia fosse "*la prima monografia integrale dedicata ad un Autore fondamentale come Edoardo Sanguineti e contiene un prezioso inedito, oltre ad essere pubblicata in una collana con un qualificato comitato editoriale*" (pag. 11 appello): trattasi, infatti, anche in tale caso, di valutazioni personali della ricorrente, tendenti a sollecitare un inammissibile sindacato sostitutivo; in ogni caso, la voce a) in esame riguardava, altresì, ulteriori parametri valutativi, quale il rigore metodologico, profilo in relazione al quale la ricorrente non articola specifiche censure.

Pertanto, non assumendo rilevanza esclusiva la persona dell'autore, il carattere inedito della pubblicazione e la sede editoriale, la valorizzazione di tali elementi non consente, di per sé, di disvelare un'irragionevolezza o un'inattendibilità del punteggio numerico assegnato dalla Commissione, che risultava condizionato, altresì, da ulteriori parametri non specificatamente esaminati dalla ricorrente.

Parimenti, in relazione alla terza pubblicazione la ricorrente si limita a dedurre l'attribuzione dello stesso punteggio, sebbene l'opera esaminata fosse la più aderente al profilo concorsuale: anche in tale caso, premesso che il punteggio assegnato esprime comunque un giudizio positivo della Commissione per le ragioni *supra* svolte, la ricorrente tende a sollecitare un sindacato sostitutivo sulla base di apprezzamenti personali, nonché prende in considerazione un solo profilo valutativo, riguardante l'aderenza al profilo concorsuale; quando, invece, il punteggio doveva essere attribuito, per la voce a) cit., sulla base di ulteriori parametri, valorizzati dal criterio valutativo in esame, non oggetto di specifiche deduzioni difensive.

Risultano, infondate, anche le censure riferite alla valutazione della monografia “Ecce Video” presentata dalla dott.ssa -OMISSIS- in sede procedimentale.

Ribadito che trattasi di opera valutabile ai fini selettivi, in quanto recante l’indicazione espressa del contributo esclusivamente riferibile alla candidata alla stregua di quanto osservato nella disamina del primo motivo di appello, la censura relativa all’attribuzione del punteggio di 4,75, argomentata in ragione della necessità di una “*valutazione equilibrata e rispettosa della logica concorsuale*” tale da condurre (secondo la prospettazione attorea) all’attribuzione di 3,5, risulta infondata.

I criteri approvati dalla Commissione nella prima seduta individuavano un punteggio massimo per elemento di valutazione, da distribuire tra le varie pubblicazioni; non si prevedeva, invece, un punteggio complessivo massimo per singola pubblicazione.

L’attribuzione di un punteggio complessivo di 4,75 per una pubblicazione, dunque, risultava rispettoso dei criteri valutativi e, pertanto, doveva ritenersi coerente con i criteri di autovincolo predefiniti per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, alla base della logica concorsuale infondatamente ritenuta disattesa dall’operato della Commissione.

Peraltro, si rileva che la stessa appellante ha ricevuto l’assegnazione di un punteggio complessivo, per singola opera, anche superiore a 4,75 (cfr. valutazione della prima pubblicazione, destinataria del punteggio di 3,5 per la voce a), 1 per la voce b), 1 per la voce b) e 0,5 per la voce d), senza che ciò potesse ritenersi, di per sé, significativo di una valutazione illegittima, stante il rispetto delle regole disciplinanti la selezione concorsuale.

4.7 La legittimità del punteggio attribuito alla ricorrente e alla dott.ssa -OMISSIS- conferma il collocamento della dott.ssa -OMISSIS- in posizione peggiore rispetto all’appellante ai fini del conferimento del contratto di ricerca; con la conseguenza che la dott.ssa -OMISSIS- non può ritenersi interessata a contestare (altresì) la valutazione del profilo scientifico della dott.ssa -OMISSIS-.

Difatti, dall’accoglimento delle censure riferite alla seconda classificata non potrebbe derivare alla ricorrente alcuna utilità effettiva, permanendo la posizione di prima classificata in capo alla dott.ssa -OMISSIS- a fronte di una procedura selettiva per il conferimento di un solo contratto di ricercatore; il che, comunque, osterebbe al conseguimento del bene della vita (contratto di ricercatore) ambito dall’appellante sul piano sostanziale.

In ogni caso, anche le censure indirizzate contro la valutazione delle pubblicazioni presentate dalla dott.ssa -OMISSIS- sono infondate, tenuto conto che, da un lato, la disamina di autori del primo novecento operata dalla controinteressata è coerente con il profilo richiesto dal bando, riguardante anche la letteratura e la cultura novecentesca, dall’altro, il criterio valutativo a), da un lato, non

valorizzava la congruenza della pubblicazione, dall'altro, richiamava ulteriori parametri valutativi in relazione ai quali non è dedotta e comprovata un'irragionevolezza o un'inattendibilità del punteggio numerico assegnato dall'Amministrazione.

Peraltro, anche l'assunto attoreo, secondo cui *“in almeno tre casi si tratta di studi prettamente filologici, che rientrerebbero dunque nel settore -OMISSIS-”* (pag. 11 appello), risulta generico, non specificandosi neppure le opere che avrebbero un impianto filologico e le ragioni per le quali, nonostante si facesse questione di pubblicazioni riguardanti la letteratura italiana del novecento, dovesse negarsi la coerenza con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando.

In ogni caso, trattasi di censure non sorrette neanche da un effettivo interesse al ricorso, tenuto conto che la congruenza rispetto al settore concorsuale e scientifico disciplinare rilevava nell'ambito della voce b), relativa alle pubblicazioni, definita nel verbale del 20.12.2018 (pag. 3).

Posto che la dott.ssa -OMISSIS- aveva ricevuto il punteggio di 1 per ciascuna delle opere presentate in relazione alla voce b), anche la negazione dell'intero punteggio per il parametro riferito alla congruenza con il settore concorsuale e scientifico disciplinare in relazione ai tre casi in contestazione, avrebbe condotto alla decurtazione di soli tre punti dal punteggio complessivo di 74,90 ottenuto dalla dott.ssa -OMISSIS-, con la conseguenza che la controinteressata, con il punteggio di 71,90 (derivante dall'ipotetica decurtazione di tre punti per la voce valutativa concernente la congruenza con il settore scientifico disciplinare, in relazione ai tre casi in contestazione), avrebbe comunque preceduto la ricorrente, assegnataria del punteggio di 70,20.

Parimenti, risultano infondate anche le censure (indimostrate) incentrate su una pretesa disparità di trattamento tra la ricorrente e la dott.ssa -OMISSIS-, trattandosi di motivi di doglianza generici, che non prendono in esame tutti gli elementi valutativi sottesi ai criteri approvati dalla Commissione nella seduta del 20.12.2018; peraltro, l'eccesso di potere per disparità di trattamento è predicabile a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevolezza del diverso trattamento giuridico all'uopo operato. Nella specie non risulta neppure dimostrata una identità di fattispecie a confronto idonea a manifestare l'illegittimità del maggiore punteggio assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- in relazione agli articoli presentati ai fini valutativi.

5. Con il terzo motivo di appello è impugnato il capo decisorio con cui il Tar ha escluso la valenza invalidante dell'assenza di una valutazione comparativa.

Secondo quanto dedotto dall'appellante, l'art. 7 del bando avrebbe chiesto una valutazione comparativa dei concorrenti ai fini dell'indicazione del vincitore o dei vincitori; mentre nella specie sarebbe mancato un tale giudizio comparativo, emergendo un giudizio sintetico finale solo in ordine

alla vincitrice della selezione. La Commissione si sarebbe limitata ad operare la somma aritmetica dei punteggi attribuiti per titoli e pubblicazioni, in assenza di qualsiasi motivato giudizio sui contenuti delle monografie e degli articoli.

Il motivo di appello è infondato.

L'art. 7 del bando della procedura selettiva in esame prevedeva la necessità che la Commissione, successivamente alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, attribuisse un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate: *“al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore o i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura”*.

La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato come la valutazione comparativa implichi, di regola, un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell'insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865): traducendosi in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (Consiglio di Stato, VI, 16 luglio 2015, n. 3561), la valutazione comparativa può riassumersi anche nel semplice raffronto dei giudizi (individuali e collegiali) già espressi sui singoli candidati (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 919).

Una tale giurisprudenza si è formata, in particolare, sulla base di una disciplina positiva (cfr. art. 4 D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) che imponeva l'espressione di giudizi individuali e collegiali, dal cui raffronto poteva emergere la motivazione sottesa alla selezione del candidato comparativamente migliore.

L'art. 24 L. n. 240/10, nel definire i criteri per la selezione dei ricercatori, prevede invece una procedura articolata in plurime fasi, deputate alla valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica; all'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica (oltre che ad una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera); nonché all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.

L'art. 24 L. n. 240/10, dunque, nel dettare i criteri procedurali non prevede più, all'esito dell'attribuzione dei punteggi, una valutazione comparativa ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

In sede di autovincolo la *lex specialis* della procedura, tuttavia, come precisato, ha previsto, per garantire le esigenze di maggiore trasparenza, anche lo svolgimento di una valutazione comparativa successiva all'attribuzione dei punteggi.

Come osservato, la valutazione comparativa implica un confronto tra i giudizi espressi in relazione alla posizione dei singoli concorrenti, potendosi anche risolvere in un loro raffronto al fine di desumere le ragioni della selezione in concreto operata: come rilevato dalla Sezione, *“con la valutazione comparativa non vi sono valutazioni sostanzialmente diverse da quelle che caratterizzato una ordinaria procedura concorsuale, in cui ciascun candidato è valutato singolarmente e all'esito delle singole valutazioni si redige un ordine di graduatoria. La valutazione comparativa non implica affatto un "confronto a coppie" in cui ciascun candidato vada comparato di volta in volta e singolarmente con tutti gli altri”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 919).

Nella procedura in esame i giudizi sui singoli candidati erano stati espressi nell'ambito della valutazione preliminare della candidature, ragion per cui l'imposizione di una valutazione comparativa all'esito dell'attribuzione dei punteggi, pure richiesta dal bando concorsuale per cui è controversia, non imponeva una nuova espressione di giudizi analitici sulla posizione dei singoli concorrenti, già resi nell'ambito della prima fase, ma richiedeva una motivazione, ulteriore rispetto a quella già evincibile dall'attribuzione dei punteggi (già di per sé suscettibile, in presenza di stringenti criteri valutativi, di disvelare l'iter logico giuridico sotteso alle determinazioni assunte), idonea a consentire di comprendere le ragioni militanti per la selezione comparativa del candidato primo classificato in ragione del punteggio ottenuto.

Tali regole procedurali sono state osservate nella specie.

La Commissione, difatti, dopo avere predeterminato i criteri per la valutazione preliminare dei candidati e per l'assegnazione del punteggio per i titoli e le pubblicazioni presentate (verbale n. 1 del 20.12.2018) e avere operato una valutazione preliminare dei candidati con un motivato giudizio sia analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, sia complessivo sul profilo scientifico del candidato – in tale modo, selezionando il candidati maggiormente meritevoli, ammessi al prosieguo della procedura (verbale n. 2 dell'8 gennaio 2019) – ha provveduto alla discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni presentate oltre che alla prova orale per l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera, assegnando, all'esito, il punteggio

relativo ai titoli e alle pubblicazioni esaminate; infine, la Commissione, sulla base dei punteggi totali conseguiti ha individuato la dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice della procedura di selezione, formulando apposita motivazione (verbale n. 3 del 18.2.2019).

Emerge, dunque, che la Commissione ha espresso un ulteriore giudizio (finale) sul profilo della prof.ssa -OMISSIS-, assegnataria del più elevato punteggio, in tale maniera motivando le ragioni militanti per l'individuazione nella dott.ssa -OMISSIS- della candidata vincitrice della procedura selettiva in esame.

Ne deriva che anche il terzo motivo, incentrato su una presunta violazione procedimentale, deve essere rigettato, avendo la Commissione tenuto una condotta coerente con la disciplina positiva di riferimento e la *lex specialis* della procedura in esame, desumendosi dai giudizi analitici espressi al termine della prima fase procedurale (di valutazione preliminare), dal punteggio assegnato ai candidati sulla base di puntuali criteri valutativi all'uopo predefiniti e dal giudizio finale in relazione al candidato vincitore della selezione, le ragioni per le quali la dott.ssa -OMISSIS-, comparativamente, dovesse ritenersi la migliore candidata ai fini del conferimento del contratto di ricercatore.

6. Con il quarto motivo di appello si censura il carattere sproporzionato della condanna alle spese, pari ad € 3.000,00 nei confronti della controinteressata e di € 1.500,00 per le parti resistenti.

Il motivo di appello è infondato.

La regolazione delle spese processuali implica l'esercizio di un ampio potere discrezionale, non investente profili di legittimità e, quindi, non censurabile in appello, salve le ipotesi in cui sussista una violazione del principio di soccombenza –essendo state poste le spese processuali a carico della parte vittoriosa – ovvero si sia in presenza di manifesta e diretta violazione dei criteri fissati da norme di legge, tale da configurare statuizioni abnormi.

Al riguardo, deve, in particolare, riaffermarsi “*il consolidato principio per cui, nel processo amministrativo, la mancata compensazione delle spese processuali, attuando il principio generale per cui le stesse seguono la soccombenza e non investendo profili di legittimità, si traduce in una scelta insindacabile in appello e vale in riferimento sia alle statuizioni processuali che a quelle di merito; il giudice di primo grado ha infatti amplissimi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento dei pur eccezionali e tassativi motivi divisati dall'art. 92 c.p.c. per far luogo alla compensazione delle spese, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese di lite la parte risultata vittoriosa o disporre statuizioni abnormi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400)*” (Consiglio di Stato sez. V, 10 settembre 2018, n.5283).

Nella specie, da un lato, la parte ricorrente è risultata soccombente in giudizio, con conseguente integrazione del presupposto per la condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.; dall'altro, la condanna al pagamento, a titolo di spese di giudizio, per l'importo di € 3.000,00 nei confronti della controinteressata e di € 1.500,00 per le parti resistenti, non risulta emessa in violazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/14 (censura, peraltro, non proposta), né comunque dà luogo ad una quantificazione manifestamente eccessiva o irragionevole, tale da configurare un provvedimento abnorme.

Deve, dunque, confermarsi la sentenza gravata anche in punto di regolazione a carico della parte ricorrente delle spese del giudizio di primo grado.

7. La particolarità della controversia, sebbene non sia idonea a determinare la riforma del capo decisorio di primo grado in punto di condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, può, tuttavia, essere apprezzata dal Collegio al fine di disporre la compensazione integrale delle spese processuali del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti processuali e le persone richiamate nella presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesco De Luca

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.